


GL 9HQHUGu JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
40	Italia Oggi	15/01/2021	<i>BREVI - LA PANDEMIA SEMBRA..</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	15/01/2021	<i>AGEVOLAZIONI SUPERBONUS E DEMOLIZIONI: 110% ANCHE PER VOLUMI EXTRA (L.De Stefani)</i>	4
24	Il Sole 24 Ore	15/01/2021	<i>RESTANO OBBLIGATORI INTERVENTI TRAINANTI E SALTO DI CLASSE</i>	6
Rubrica Altre professioni				
28	Italia Oggi	15/01/2021	<i>COSI' IL SUPERBONUS PER GLI APPARTAMENTI DELLE SOCIETA'</i>	7
38	Italia Oggi	15/01/2021	<i>ESONERATI I MINIMI CONTRIBUTIVI (M.Damiani)</i>	9

**Agevolazioni
Superbonus
e demolizioni:
110% anche
per volumi extra**

Luca De Stefani
— Servizio a pagina 24



IL SUPERBONUS DEL 110% - 34

Il rifacimento integrale degli edifici

L'Agenzia si è dichiarata incompetente a sindacare la qualificazione dell'intervento, che spetta invece al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche

Superbonus demolizioni, 110% per i volumi extra

Luca De Stefani

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che venga ricostruito con destinazione finale residenziale, con incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali, è possibile beneficiare della detrazione del super bonus del 110% (ecobonus, sismabonus, eccetera) anche sui costi sostenuti per l'ampliamento. Questo, a patto che il «Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche», nell'autorizzare i lavori, classifichi questi ultimi, nel «titolo amministrativo» (permesso di costruire), nella nuova categoria della «ristrutturazione edilizia», in base all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, in vigore dal 17 luglio 2020.

Le risposte delle Entrate

Queste conclusioni sono confermate dalle risposte delle Entrate del 7 gennaio 2021, n. 11, 30 giugno 2020, n. 195 e 27 novembre 2020, n. 564, dalle risposte dell'8 gennaio 2021, n. 19, del 23 novembre 2020, n. 557, del 2 novembre 2020, n. 515, del 16 settembre 2020, n. 366 e del 10 ottobre 2019, n. 409, relative al sismabonus acquisti (anche se al 110%) e dalla risposta del

7 gennaio 2021, n. 17 e dalla risoluzione 11 luglio 2008, 295/E, relative alla verifica della destinazione residenziale alla fine dei lavori, anche per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio esistente.

Pertanto, il permesso di costruire di autorizzazione dei lavori potrebbe essere titolato, ad esempio, nel seguente modo: «permesso di costruire per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in base alla legge della Regione Veneto 14/2019, nell'ambito degli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, in base all'articolo 3, comma 1, lettera d), dpr 380/2001».

Enea

Dovrebbe ritenersi superata, quindi, l'interpretazione data nella Faq n. 7 dall'Enea a ottobre 2020, secondo la quale, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, «dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020» occorre «scorporare le spese derivanti all'ampliamento» (tesi richiamata anche nella risposta 6 del MISE data a Telefisco 2020 sul 110%, sive da Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2020).

Sismabonus acquisti

Con la risposta delle Entrate del 16 settembre 2020, n. 366, relativamente al sismabonus acquisti dell'articolo 16,

comma 1-septies del Dl 63/2013, è stata confermata la detrazione fiscale «agli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente».

Lo stesso per il super sismabonus acquisti del 110% (risposte dell'8 gennaio 2021, n. 19, del 23 novembre 2020, n. 557, del 2 novembre 2020, n. 515) e relativamente al numero mag-

giore di unità immobiliari rispetto a quello preesistente, a seguito di un aumento volumetrico sempre rispetto a quello preesistente, peraltro, relativamente alla normativa in vigore prima del 17 luglio 2020 (risposta 10 ottobre 2019, n. 409).

Permesso a costruire

Questa posizione dell'agenzia delle Entrate è confermata anche dalle risposte del 27 novembre 2020, n. 564, del 7 gennaio 2021, n. 11, 30 giugno 2020, n. 195, dove l'Agenzia stessa si è dichiarata incompetente a sindacare la qualificazione dell'intervento, la quale spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche.

L'agenzia ha confermato che oggi sono ricompresi nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione

di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di pro-


muovere interventi di rigenerazione urbana (si veda Il Sole 24 Ore del 24 e 30 novembre 2020).

La Guida delle Entrate


Nella versione aggiornata a oggi della

Guida delle Entrate (ma con data di luglio 2020) è stato chiarito che rientrano nel super bonus «anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio di cui» all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Ape finale dovrà essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione definitiva



L'appuntamento

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

I MASSIMALI

Colonnine di ricarica, nuovi paletti

Nuovi massimali per l'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, parametrati alla dimensione dell'intervento. La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera l), tra le tante modifiche alle regole sul superbonus, introduce anche nuovi limiti di spesa per le infrastrutture di ricarica, «fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione». Il tetto sarà di 2.000 euro «per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno». Si passa a 1.500 euro «per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine». Oltre le otto colonnine di ricarica, negli edifici plurifamiliari e nei condomini, si scende fino a 1.200 euro di spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bonus è ammesso anche nella versione aggiornata a oggi della Guida delle Entrate (ma con data di luglio 2020)



I REQUISITI

Restano obbligatori interventi trainanti e salto di classe

Anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il super ecobonus del 110%, come per tutti gli altri lavori che vogliono accedere all'incentivo, deve essere effettuato almeno uno dei tre interventi «trainanti», vi deve essere l'aumento delle classi energetiche e devono essere rispettate le condizioni previste dai requisiti tecnici fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Due classi energetiche

Anche per la demolizione e ricostruzione è necessario, ai fini del super ecobonus, rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio e acquisire l'Ape ante e post intervento (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 5.2.10).

A questi fini, nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l'Ape post operam deve essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale (Faq Enea n. 7 di ottobre 2020).

Ecobonus e limiti di spesa

Seguendo lo stesso principio, anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il super ecobonus del 110% deve essere effettuato almeno uno dei tre interventi «trainanti» (Guida dell'agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020, paragra-

fo 6). Relativamente ai limiti di spesa, poi, si applicano esattamente gli stessi che si utilizzano per il super bonus del 110% dedicato all'ecobonus e ai tre interventi «trainanti».

Terzo paletto: requisiti soggettivi e oggettivi

Considerando che la detrazione del 110% per la demolizione e la ricostruzione è contenuta nell'articolo 119, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e deve rispettare i «limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2» (cioè per l'ecobonus), si ritiene che debbano essere rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi dell'articolo 119, comma 9, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (condomini su parti comuni, «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e altro), oltre che quelli del comma 10, relativamente ad un «numero massimo di due unità immobiliari», per le persone fisiche.

Rientra tra i requisiti oggettivi anche quello dei lavori solo sulle «unità immobiliari» residenziali (che non siano appartenenti alle categorie catastali «A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico», A/1 e A/8), introdotto dalla circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2, per l'ecobonus e per gli interventi antisismici.

—L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE RISPOSTE A QUESITI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Così il superbonus per gli appartamenti delle società

ItaliaOggi pubblica le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti, diffuse al IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di **ItaliaOggi** del 14 gennaio 2021. Le risposte sono state lette da Francesco Dionisi, funzionario della direzione centrale coordinamento generale.

NOTIFICA ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Quesito

In base a quanto previsto dall'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020 per gli accertamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è previsto che la notifica possa essere effettuata anche nel 2021 fermo restando che l'atto deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020. In considerazione di questo, è possibile effettuare l'eventuale ravvedimento operoso prima della notifica dell'atto posto che prima di tale momento, il contribuente non è a conoscenza della contestazione formulata?

Risposta

In base all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la violazione può essere ravveduta, nelle forme e nei tempi ivi dettagliati, sempreché «non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».

A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle disposizioni in materia recate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità per il 2015), la «formale conoscenza» delle attività amministrative di accertamento non inibisce più il ravvedimento delle violazioni relative, fra gli altri, ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, «salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento», comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del dpr n. 633 del 1972 (cfr. comma 1-ter dell'articolo 13 citato).

Si ritiene, pertanto, che il ravvedimento non sia precluso se l'avviso di accertamento, seppur sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, non

sia stato ancora notificato al contribuente.

SUPERBONUS, CUMULO PER L'APPARTAMENTO DELLA SOCIETÀ

Quesito

Se una società che ha un appartamento in un condominio esegue lavori per l'isolamento termico e contestualmente sostituisce gli infissi, può detrarre entrambi gli interventi con la detrazione maggiorata?

Risposta

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) (1).
 Le tipologie e i requisiti tecnici de-

gli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Sotto il profilo oggettivo il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi «trainanti»), nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi «trainati»).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti, sia trainati) (2);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.

continua a pag. 30



LE RISPOSTE A QUESITI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli uffici e gli studi privati esclusi dal fondo perduto

segue da pag. 28

nenze (sia trainanti, sia trainati); nonché

- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati). L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute per gli interventi effettuati, fra l'altro, dai «condomini» e dalle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai c.d. «beni relativi all'impresa» (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir). La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero,

infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Ciò posto, nel caso di specie si ritiene che la società che possiede un immobile all'interno di un condominio prevalentemente residenziale che effettua interventi «trainanti» ammessi al Superbonus «di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio», avrà diritto a fruire del beneficio per le spese a essa imputate e sostenute per i predetti interventi. La predetta società, invece, non avrà diritto a fruire del Superbonus per gli interventi trainati (nell'esempio la sostituzione degli infissi) effettuati nella propria unità immobiliare atteso che la stessa non rientra fra i soggetti ammessi al Superbonus per tali ultimi interventi.

(1) L'articolo 119 del decreto Rilancio è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

(2) Il comma 9 dell'art. 119 è stato modificato dalla legge di bilancio 2021 prevedendo che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati dai condomini e «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

SUPERBONUS, CESSIONE INTERVENTI ALLO STESSO


FORNITORE E BANCA

Quesito

Se faccio più interventi sull'edificio, sia trainanti che trainati, e voglio cedere tutti anche allo stesso fornitore e banca, stante il silenzio nelle istruzioni e avendo lo spazio per indicare un solo codice (Quadro A) nel modello di comunicazione approvato con i relativi provvedimenti (nn. 283847/2020 e 326047) devo compilare più modelli o posso indicare l'intervento trainante principale?

Risposta

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante è necessario, fra l'altro, che venga presentato il modello per la comunicazione all'Agenzia



Francesco Dionisi

delle entrate della predetta opzione approvato con i provvedimenti n. 283847 dell'8 agosto 2020 e n. 326047 del 12 ottobre 2020 per gli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici. Nel caso in cui la comunicazione dell'opzione riguardi più interventi di tipo diverso (trainanti e/o trainati) è necessario inviare una comunicazione per ciascun intervento.

CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI

Quesito

Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge di bilancio, è concesso un contributo ai locatori di immobili adibiti ad uso abitativo situati in Comuni ad alta densità che, nel 2021, riducono il canone di locazione ai propri inquilini. La norma parla genericamente di «locatore»

senza specificare se, nell'ambito soggettivo, rientrano solo i locatori persone fisiche o anche quelle giuridiche. È possibile dunque considerare il contributo spettante sia ai locatori persone fisiche sia a quelle giuridiche?

Risposta

Si ritiene che l'ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Restano fermi i requisiti oggettivi per l'accesso all'agevolazione, rappresentati dalla necessaria ubicazione dell'immobile in uno dei comuni ad alta tensione abitativa, il cui elenco è contenuto nella delibera Cipe del 13 novembre 2003, n. 87. Inoltre, la norma richiede che l'immobile oggetto di locazione sia adibito ad uso abitativo. Pertanto, possono ottenere il contributo i contribuenti sopra individuati con riferimento alle locazioni di fabbricati classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati). Sono, altresì, escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini, ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto ecc.).

In proposito, con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 4 agosto 2006, è stato precisato che «la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo».

— © Riproduzione riservata —

Dal viceministro al Mef Antonio Misiani le percentuali dell'anno bianco per le partite Iva

Esonerati i minimi contributivi

Avvocati con 3 mila euro di sgravi. Agli artigiani 3.800

DI MICHELE DAMIANI

Poco meno di 3.000 euro per gli avvocati, poco più di 2.000 per i consulenti del lavoro, circa 3.800 per artigiani e commercianti. Questo l'ammontare dell'esonero contributivo per i lavoratori autonomi nel 2021 (cosiddetto anno bianco delle partite Iva) che sarà finanziato con il nuovo Fondo da un miliardo istituito dall'ultima legge di Bilancio. A dare comunicazione il valore degli importi è stato il viceministro all'economia Antonio Misiani al 4° Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, organizzato da *ItaliaOggi*. Durante il suo intervento, Misiani ha affermato che l'anno bianco consisterà in uno «stop ai minimi contributivi dei professionisti». La percentuale dello sgravio, infatti, non è prevista dalla legge di Bilancio (legge 178/2020), che demandava a uno più decreti attuativi la definizione dei criteri e

delle modalità per la concessione dell'esonero. Nel decreto, quindi, sarà stabilito che l'esonero riguarderà i minimi contributivi dei lavoratori autonomi.

L'anno bianco delle partite Iva. La manovra, come detto, ha istituito un Fondo da un miliardo di euro per garantire ai professionisti, iscritti o meno alle casse private, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, cioè dei contributi destinati alla pensione (sono infatti esclusi i premi Inail). Saranno due le categorie di beneficiari: In primo luogo, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e i professionisti iscritti alle casse professionali (agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). Non tutti, però, ma soltanto quelli che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore

I minimi contributivi degli autonomi

Artigiani	3.800 €
Commercianti	3.850 €
Gestione separata*	4.100 €
Avvocati	2.890 €
Commercialisti	2.685 €
Consulenti del lavoro	2.112 €
Ingegneri e architetti	2.355 €

*aliquota del 25,72%

a 50.000 euro e che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33%. La seconda categoria di soggetti beneficiari è data da medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 (disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute) assunti per l'emergenza Covid-19 e già in pensione. In tal caso, non

è prevista alcun requisito né condizione. La manovra rimandava la definizione delle percentuali di sgravio a successivi decreti ministeriali; secondo quanto riportato ieri da Misiani, quindi, il riferimento saranno i valori dei minimi contributivi dei professionisti.

I minimi contributivi. Per gli iscritti agli enti di previdenza privata, il contributo minimo rappresenta la soglia più bassa di con-

tribuzione che un professionista versa alla sua cassa di appartenenza (per gli importi, si veda tabella in pagina). Per gli autonomi iscritti all'Inps, invece, si tratta del contributo minimo per conseguire l'accredito di un'intera annualità previdenziale, ovvero quanto serve per maturare un anno completo ai fini pensionistici. In merito ai professionisti iscritti alla gestione separata, oltre al valore riportato in tabella relativo alla contribuzione standard del 25,72%, lo sgravio sarà di 3.828,72 euro per i pensionati, di 5.460,71 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva e di 5.379 per quelli verso cui non è invece prevista contribuzione aggiuntiva (i valori riportati fanno riferimento ai minimi contributivi che vengono aggiornati ogni anno).

— © Riproduzione riservata —

FORUM COMMERCIALISTI

Esonerati i minimi contributivi
 Avvocati con 3 mila euro di sgravi. Agli artigiani 3.800

LEGGI DI BILANCIO 2021: TUTTE LE NOVITÀ

La guida con tutte le novità più importanti per famiglie, imprenditori e imprese.

- Le novità di operatori del 2021
- I CONTRIBUTI DI SPESA per i beni AD
- Le novità in materia di IMU e IMI
- Il FISCALITÀ, il credito e la liquidità
- La CONGIUNTURA e le previsioni
- La CORONA e la crisi internazionale

DA SABATO 16 GENNAIO IN EDICOLA CON